

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE
6 novembre 2019, n. 45085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Stefano MOGINI

Rel. Consigliere:

Anna CRISCUOLO

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Motivi della decisione

Il difensore di **A. A.** ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in data 15 dicembre 2016 Tribunale di Trieste, che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 314 cod. pen. e, riconosciute le attenuanti generiche e le attenuanti di cui agli artt. 323 *bis* e 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di 1 anno e mesi 3 di reclusione con i doppi benefici, oltre pena accessoria e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

Ne chiede l'annullamento per:

1)

violazione ed erronea applicazione degli artt. 358 e 314 cod. pen. per insussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, incaricato di guidare uno scuolabus e di curarne la manutenzione e il rifornimento, mansioni prive di qualsiasi attività di controllo circa la legittimazione dei passeggeri; inoltre, il ricorrente ha posto in essere la condotta nell'ambito di un'attività secondaria rispetto al trasporto dei minori quale quella di rifornimento del mezzo, con conseguente configurabilità del reato di appropriazione indebita aggravata dal rapporto di prestazione d'opera;

2)

violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/07 per l'utilizzazione della carta Fuel messaggi a disposizione dal comune e conseguente assoluzione dell'imputato, legittimo titolare della carta per mancanza di prova del dolo specifico;

3)

violazione dell'art. 314 cod. pen. per mancanza della condotta appropriativa ed inoffensività della condotta, in quanto l'imputato non si è appropriato della carta aziendale, bensì del valore di 52,13 euro, rappresentativo del danno cagionato all'ente; inoltre, la condotta non ha compromesso il servizio di scuolabus e l'importo del gasolio, contenuto nella tanica, non ha inciso sul patrimonio del comune;

4)

violazione dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. alla luce dell'appropriazione temporanea della carta carburante comunale per pagare il singolo rifornimento;

5)

violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 *bis* cod. pen. a fronte della scarsissima rilevanza della condotta.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto ripropone i motivi dedotti in appello, disattesi in sentenza con motivazione congrua, esaustiva e giuridicamente corretta.

Correttamente è stata ritenuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio del ricorrente in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale il conducente di scuolabus è un incaricato di pubblico servizio poiché durante il trasporto gli alunni sono comunque affidati alla sua vigilanza e custodia (Sez. F, n. 32822 del 31/07/2007, Orrù, Rv. 236831; Sez. 3, n. 8813 del 31/01/2002, Marcheschi, Rv. 221435; Sez. 4, n. 9212 del 22/04/1988, Valeri, Rv. 179154).

È, peraltro, riduttiva la prospettazione difensiva, che confina l'attività del ricorrente in un'attività meramente materiale di guida e manutenzione del mezzo di trasporto. In sentenza si precisa che anche l'attività di manutenzione del veicolo rientra tra i compiti istituzionali dell'addetto al trasporto pubblico, in quanto funzionale a garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio pubblico di trasporto nonché la sicurezza del servizio, nel caso di specie, compromessa dal collocamento sul pulmino delle taniche di benzina riempite.

Inammissibile è anche il secondo motivo, avendo i giudici precisato l'impossibilità di riqualificare i fatti nel senso richiesto dalla difesa dell'imputato per la presenza nella fattispecie dell'elemento specializzante della qualifica pubblica del ricorrente.

Analogamente per il terzo e quarto motivo il ricorso ignora la corretta motivazione fornita in sentenza, nella quale si precisa che l'appropriazione non ha certo ad oggetto la carta carburante, della quale il ricorrente aveva il legittimo possesso in ragione delle funzioni svolte, ma il denaro pubblico, che la stessa autorizzava a spendere esclusivamente per il rifornimento del mezzo di trasporto pubblico e non per quello privato del ricorrente.

Coerente con tale valutazione è l'impossibilità di qualificare il fatto come peculato d'uso, configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "*tantundem*", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242-01).

Congrua e lineare è la risposta fornita anche in ordine all'offensività del fatto ed all'applicazione dell'art. 131 *bis* cod. pen., sussistente la prima in concreto per il danno patrimoniale direttamente derivato dalla condotta, esclusa la seconda in ragione della pena edittale prevista.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Il Presidente: MOGINI
Il Consigliere estensore: CRISCUOLO

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019.

Il Funzionario Giudiziario